



Corte di Cassazione Sez. II civ. 3 settembre 2010 n. 19045

la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti .

Ad esempio: se il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di un condomino alla colonna condominiale.

2ErreServizi – Studio RDA v.le P. Giovanni XXIII n° 52 – 28100 Novara - P.Iva 01870300033
tel e fax: 03211995133 - mob. 3928242607 - mail: info@2erreservizi.com
web: <http://www.rdastudio.com> – <http://www.2erreservizi.com> -